

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI CLOUD ORACLE E DI SERVIZI PROFESSIONALI ORACLE
CONSULTING PER SOGEI

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi cloud Oracle e di servizi professionali Oracle Consulting per Sogei - ID 2440

sommario

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	7
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	8
ARTICOLO 5 – SERVIZI CLOUD	8
ARTICOLO 6 – LIVELLI DI SERVIZIO DEI SERVIZI CLOUD	16
ARTICOLO 7 – SERVIZI PROFESSIONALI	17
ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI	17
ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	19
ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	20
ARTICOLO 11 - PENALI	20
ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVO	23
ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	24
ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI	27
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
ARTICOLO 16 - PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	29
ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	30
ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	30
ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	31
ARTICOLO 20 - GARANZIA DEFINITIVA	32
ARTICOLO 21 - RECESSO	33
ARTICOLO 22- RISOLUZIONE	34
ARTICOLO 23 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	36
ARTICOLO 24 - INCOMPATIBILITÀ	36
ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	37
ARTICOLO 26 – SUBAPPALTO	37
ARTICOLO 27 OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	37
ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	38
ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO	39
ARTICOLO 30 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	39
ARTICOLO 31 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	39

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 –

Classificazione del documento: Consip Public

00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma, (di seguito per brevità anche "Committente")

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...);
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi";
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____. *<(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate _____, ai sensi dell'articolo 15*

Classificazione del documento: Consip Public

del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____>].

- h) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente:
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III"- Patto di integrità; l'Allegato "IV" "Privacy"; Allegato "V" Cloud Hosting and Delivery Policies (CHDP) Oracle per quanto non derogato/modificato con il presente contratto) definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
- m) per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;
;
- n) nel presente contratto trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 nel rispetto di quanto chiarito e ove si verifichino le condizioni di cui alla Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate;
- o) per "grace period" si intende un lasso di tempo, alla fine del contratto, nel quale il Fornitore si obbliga a rendere disponibili i dati della Committente sul proprio sistema mediante protocolli sicuri per consentirgli attività di migrazione/cancellazione mantenendo accessibile il sistema del servizio.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e

Classificazione del documento: Consip Public

nei suoi allegati:

- a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
 - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - h. dall'Allegato "Privacy" redatto dalla Committente;
 - i. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - j. dal patto di integrità>;
 - k. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
 - l. direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - m. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
 - n. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - o. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative/di miglior favore formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. [REDACTED], ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. [REDACTED] *<in alternativa>*: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. [REDACTED] >. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di [REDACTED] il quale

Classificazione del documento: Consip Public

assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto>.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura di licenze di prodotti software Oracle in modalità cloud (Servizi cloud Paas e Saas) e l'erogazione di servizi di supporto specialistico Oracle Consulting, di seguito meglio specificati:
 - a) Servizi cloud Oracle Software as a service (SAAS), con opzione Customer2Cloud, elencati nella tabella A di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico e come riportati in sede di Offerta Oracle allegata;
 - b) Servizi cloud Oracle Software as a service (SAAS) (opzionali), con opzione Customer2Cloud, elencati nella tabella B di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico e come riportati in sede di Offerta Oracle allegata;
 - c) Servizi cloud Oracle Platform as a service (PAAS), con opzione ULA/PULA2Cloud, elencati nella tabella C di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e come riportati in sede di Offerta Oracle allegata;
 - d) Servizi professionali Oracle Consulting (OC) in modalità progettuale, suddivisi in 16 pacchetti ognuno dei quali a corpo, di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e come riportati in sede di Offerta e Piano di lavoro Oracle allegati.
2. La Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.
3. I suddetti servizi saranno erogati nella misura e con le modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e, per quanto riguarda il Cloud, nelle relative schede tecniche di qualificazione AgID di cui ai link riportati nel Capitolato tecnico e/o comunque presenti sul Marketplace AgID, nonché nella Dichiarazione di offerta del Fornitore. In quanto compatibili e non derogate dalla disciplina summenzionata, saranno inoltre applicabili, le Cloud Hosting and Delivery Policies (CHDP) Oracle allegate al presente Contratto.
4. Nella fornitura deve essere compresa, ove esistente, anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica redatta in lingua italiana, idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente garantisce l'attivazione dei predetti servizi di cui alle lettere a) e c), limitatamente ai primi 36 mesi e i servizi di cui alla lettera d) per 6 "pacchetti", riservandosi, pertanto, di attivare i restanti servizi in misura inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei prodotti, output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione dei servizi in favore di Sogei.
7. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi versati, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, ove presenti, gli oneri, descritti a mero titolo

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

indicativo, relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi.

8. Salva diversa indicazione della Committente, i servizi professionali oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi di Sogei e dell'Amministrazione situate nel Lazio. Per quanto riguarda i servizi Cloud, il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico e comunque indicate anche nel presente contratto.
9. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni o erogato dei servizi non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nella Dichiarazione di offerta del Fornitore con i relativi allegati, la Committente si riserva la facoltà di respingerli senza alcun addebito per la stessa.
10. Si precisa che il presente Contratto è stato stipulato previa verifica positiva circa (i) la qualificazione di Oracle quale Cloud Service Provider (CSP), (ii) l'iscrizione della relativa soluzione PaaS, e (iii) la qualificazione dei Servizi SaaS oggetto del presente Contratto nell'apposito Catalogo dei servizi Cloud per la PA tenuto da AgID in conformità a quanto previsto nelle Circolari nn. 2 e 3 del 9 aprile 2018.

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **comma 1, lett. c).**

In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.: Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).

Classificazione del documento: Consip Public

6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 42 mesi decorrenti dalla "Data di Avvio delle attività" che sarà concordata tra le Parti nel rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, senza oneri aggiuntivi per la Committente, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento verranno congiuntamente concordate.
3. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
4. In ogni caso, il Fornitore riconosce un periodo di "*grace period*" di almeno sei mesi al termine del contratto, anche nell'eventuale evenienza del precedente comma 3, per consentire alla Committente di ultimare le attività di migrazione e trasferimento dei dati.

ARTICOLO 5 – SERVIZI CLOUD

1. L'Impresa si obbliga a rendere disponibili a Sogei i **Servizi SaaS e PaaS** di cui all'art. 2, comma 1 lett. a), b) e c), nella misura e con le modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e relative Schede tecniche di qualificazione AgID di cui ai link riportati nel par. 5.2 del Capitolato tecnico e/o comunque presenti sul Marketplace AgID per quanto attiene specificamente ai servizi SaaS oggetto del presente contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi cloud Oracle e di servizi professionali Oracle Consulting per Sogei - ID 2440

2. Limitatamente alla disciplina dei “Servizi Cloud”, varrà quanto previsto nei seguenti commi, oltretutto nelle condizioni CHDP Oracle (Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies) qui allegate, fatto salvo quanto previsto in merito nel presente articolo.
3. I servizi oggetto del presente contratto sono di titolarità della Oracle Italia, che ne detiene la proprietà intellettuale. Salvo le ipotesi disciplinate nel presente articolo di sospensione dei servizi e/o risoluzione anticipata, viene riconosciuto alla Committente il diritto limitato, non esclusivo, valido in tutto il mondo, all'utilizzo dei Servizi durante il periodo di durata contrattuale in accordo con quanto previsto all'articolo 2, comma 2 (ai fini del presente articolo, anche, “Periodo dei Servizi”). È consentito agli Utenti (come definiti di seguito) l'utilizzo a tal fine dei Servizi, con la responsabilità in capo alla Committente di garantire la loro conformità alle prescrizioni del presente Contratto.
4. I Servizi sono descritti e regolati nel presente articolo. Durante il Periodo dei Servizi, i Servizi e le Specifiche dei Servizi potranno essere oggetto di aggiornamento da parte della Oracle Italia per assicurarne la conformità con eventuali variazioni di leggi, regolamenti, regole, tecnologia, prassi di settore, schemi d'uso dei sistemi e disponibilità di Contenuti di Terzi (come definiti di seguito). Gli aggiornamenti di Oracle ai Servizi non comporteranno riduzioni di livello di prestazioni, funzionalità, sicurezza o disponibilità dei Servizi durante il Periodo dei Servizi del contratto.
5. Non sarà consentito alla Committente, né quest'ultima potrà consentire o autorizzare altri soggetti, a:
 - a. provocare danni o lesioni a cose; violare i diritti in materia di privacy; violare i diritti di proprietà; o violare leggi, normative o regolamenti vigenti;
 - b. rivelare i risultati dei test di benchmark o di disponibilità dei Servizi senza il preventivo consenso di Oracle;
 - c. eseguire test di prestazioni o di vulnerabilità dei Servizi o rivelarne i risultati senza il preventivo consenso scritto di Oracle o eseguire attività di individuazione della rete, identificazione di porte e servizi, scanning delle vulnerabilità, violazione delle password, test di intrusione o rivelarne i risultati;
 - d. utilizzare i Servizi per effettuare operazioni di mining di valute digitali e criptovalute

(Le parti di testo contenute da (a) a (d), congiuntamente, vengono nominate in seguito come “Acceptable Use Policy”).

La Committente prende atto che, in caso di violazione della Acceptable Use Policy, potranno essere intraprese azioni correttive da parte della Oracle Italia. Tali azioni possono comprendere la rimozione o la disattivazione dell'accesso al materiale che viola la Policy. In caso di violazione delle limitazioni previste, non sarà messa in atto alcuna azione senza che Oracle abbia dato un preavviso scritto al Direttore dell'esecuzione, di almeno 5 gg. lavorativi ed aver valutato le deduzioni addotte dalla Committente, nel termine massimo di 5 gg. lavorativi dallo stesso preavviso.

6. Potranno essere utilizzati i Servizi per accedere a Contenuti di Terzi. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e titolarità sui Contenuti di Terzi e sul loro utilizzo sono regolati da condizioni concordate separatamente tra tali terzi e la Committente.

Classificazione del documento: Consip Public

7. È consentito a Oracle, in quanto CSP, nell'ambito del presente contratto, il diritto di fungere da host per erogare i Servizi ai sensi e in conformità con il presente Contratto. La Committente sarà responsabile dell'accuratezza, della qualità, dell'integrità, della conformità legale, dell'affidabilità e dell'adeguatezza dei Contenuti e dell'acquisizione di tutti i diritti connessi ai Contenuti medesimi, richiesti per erogare i Servizi.
8. Non è concesso né alla Committente, né ad altri di: a) modificare, creare opere derivate, disassemblare, decompilare, eseguire il reverse engineering, riprodurre, ripubblicare, scaricare o copiare qualsiasi parte dei Servizi (comprese le strutture di dati o materiali analoghi ottenuti dai programmi); (b) accedere o utilizzare i Servizi per creare o supportare, in modo diretto, prodotti o servizi concorrenziali per Oracle; oppure (c) concedere in licenza, vendere, trasferire, assegnare, distribuire, esternalizzare, consentire l'utilizzo congiunto o tramite centri di servizi, sfruttare commercialmente o rendere disponibili i Servizi a terzi salvo nella misura consentita dal presente Contratto con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2.
9. In virtù del presente Contratto, una Parte può divulgare all'altra Parte informazioni considerate confidenziali ("Informazioni Confidenziali"). A tal fine, sono definite "Informazioni Confidenziali" quelle relative ai termini ed alle condizioni economiche stabilite nel presente Contratto, ai Contenuti della Committente presenti nei Servizi e tutte le informazioni espressamente definite ed identificate dalle Parti come tali al momento in cui vengono rivelate.
10. Non sono considerate Confidenziali le Informazioni che: (a) siano o diventino di dominio pubblico non a seguito di azioni o omissioni della controparte; (b) siano già legittimamente in possesso dell'altra Parte prima della divulgazione purché non siano state ricevute direttamente o indirettamente dalla Parte divulgante; (c) siano a proteggere la riservatezza dei Contenuti e state legittimamente comunicate alla controparte da un terzo senza obbligo di riservatezza; o (d) siano sviluppate in modo indipendente dall'altra Parte.
11. Entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte, salvo quanto previsto nella frase seguente, per un periodo di cinque anni dalla data di divulgazione di tali Informazioni alla Parte ricevente; tuttavia, Oracle si impegna a proteggere la riservatezza dei contenuti della Committente presenti nell'ambiente dei Servizi per l'intero periodo in cui risiederanno nell'ambiente stesso. Ciascuna Parte può rivelare Informazioni Confidenziali solo ai propri dipendenti, agenti o subfornitori che sono tenuti a proteggerle da divulgazioni non autorizzate secondo termini non meno stringenti e restrittivi di quelli previsti nel presente Contratto e ciascuna Parte può rivelare le Informazioni Confidenziali dell'altra nel corso di eventuali procedimenti giudiziari oppure per ottemperare ad obblighi di legge o a richieste mandatorie di autorità italiane. Sarà tutelata la riservatezza dei Contenuti della Committente presenti nell'ambiente dei Servizi in conformità con quanto previsto ai successivi articoli 16, 17 e nell'Allegato Privacy.
12. Ciascuna Parte dichiara di aver sottoscritto validamente il presente Contratto e di avere l'autorizzazione e il diritto di farlo. Oracle garantisce che, durante il Periodo dei Servizi, questi verranno erogati con tutta la professionalità e le competenze richieste dal punto di vista commerciale e previste dalle Specifiche dei Servizi in tutti i loro aspetti sostanziali. Qualora i Servizi forniti non vengano eseguiti come garantito, la Committente è tenuta a segnalarlo

Classificazione del documento: Consip Public

tempestivamente per iscritto a Oracle, descrivendo le difformità rilevate nei Servizi e indicando, se applicabile, il numero della richiesta di assistenza in cui sono segnalate tali difformità, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 6.

13. Il Fornitore non è responsabile di eventuali problemi connessi a prestazioni, funzionamento o sicurezza dei servizi che derivino dai contenuti della Committente o di terzi o da servizi erogati da terzi. Restano fermi gli obblighi e i livelli di servizio previsti dal successivo articolo “Livelli di servizio”, nonché alle schede tecniche di qualificazione AgID di cui ai link riportati nel par. 5.2 del Capitolato tecnico e/o comunque riportate sul Marketplace di AgID, con particolare riferimento ai servizi Saas, con le relative azioni.
14. Fermo quanto previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, in caso di scostamento rispetto alla percentuale di disponibilità dei servizi dichiarata in sede di qualificazione AgID, la Committente avrà diritto alla correzione dei servizi difformi che hanno provocato la violazione, oltreché ad applicare la corrispondente penale prevista al successivo articolo “Penali”. È fatta salva la facoltà, a fronte di ripetuti e gravi inadempimenti, di risolvere il contratto relativamente ai servizi “difformi”, purché la violazione e/o le violazioni non comportino la perdita/revoca della qualificazione AgID. In tale ultimo caso, si applica quanto previsto agli artt. “Condizione particolare di risoluzione” e “Livelli di servizio” del presente Contratto.
15. Qualora un terzo dovesse contestare alla Committente o ad Oracle (la “Parte Ricevente”, termine che potrà essere riferito indistintamente sia alla Committente che a Oracle a seconda del soggetto che riceve il Materiale), che qualsiasi informazione, progetto, specifica, istruzione, software, servizio, dato, hardware o materiale (collettivamente “Materiale”) fornito da una delle Parti (la “Parte Fornitrice”, termine che potrà essere riferito a Oracle, in quanto soggetto che fornisce il Materiale) e usato dalla Parte Ricevente viola i diritti di proprietà intellettuale di terzi, la Parte Fornitrice, a proprio esclusivo costo e onere, manleverà la Parte Ricevente per qualsiasi danno, responsabilità, costo e spesa, che eventualmente siano oggetto di pronuncia giudiziale o di composizione transattiva accettata dalla Parte Fornitrice, e riconosciuti a favore del terzo che ha rivendicato la violazione. Tutto ciò a condizione che la Parte Ricevente:
 - a. notifichi tempestivamente per iscritto alla Parte Fornitrice la contestazione e comunque entro 30 giorni dalla data in cui ne riceve notizia (oppure entro un termine inferiore qualora sia previsto dalla legge);
 - b. attribuisca alla Parte Fornitrice, in via esclusiva, il diritto di gestire la propria difesa e le eventuali composizioni transattive relativamente alla violazione contestata, fermo il diritto della Committente a tutelare i propri interessi in giudizio e/o in sede transattiva;
 - c. fornisca alla Parte Fornitrice tutte le informazioni necessarie per la difesa o per la soluzione transattiva in merito alla violazione contestata.
16. Qualora la Parte Fornitrice ritenga, oppure venga stabilito, che il Materiale possa aver violato i diritti di proprietà intellettuale di un terzo, la Parte Fornitrice potrà, a propria scelta, modificare il Materiale in modo che non violi più i diritti di cui sopra (mantenendo tuttavia la sua utilità o funzionalità), oppure ottenere una licenza per consentirne il legittimo utilizzo. Nel caso in cui tali alternative non siano commercialmente ragionevoli, la Parte Fornitrice dovrà darne comunicazione alla Committente, la quale avrà diritto di risolvere il contratto,

Classificazione del documento: Consip Public

ferma la restituzione in favore della Parte Fornitrice del “Materiale”. Per quanto qui non disciplinato, si applica quanto previsto all’art. “Brevetti industriali e diritti d’autore” del Contratto;

17. La Parte Fornitrice non manleverà la Parte Ricevente qualora quest’ultima (a) abbia alterato il Materiale oppure lo abbia utilizzato fuori dell’ambito di utilizzo previsto dalla documentazione d’uso o di programmazione o dalle Specifiche dei Servizi, oppure (b) utilizzi una versione del Materiale superata e la violazione avrebbe potuto essere evitata utilizzando una versione aggiornata del Materiale reso disponibile alla Parte Ricevente. La Parte Fornitrice non manleverà la Parte Ricevente nel caso in cui una contestazione di violazione sia basata su Materiale non fornito dalla Parte Fornitrice. La Committente non avrà diritto a essere manlevata per contestazioni fondate su violazioni afferenti a Contenuti di Terzi o a qualsiasi Materiale proveniente da portali di terzi o da altre fonti esterne accessibili o rese disponibili alla Committente nell’ambito dei Servizi (ad esempio un post sui social media proveniente da un blog o forum di terzi, una pagina web di terzi raggiunta mediante hyperlink, dati di marketing provenienti da fornitori di dati terzi).
18. I precedenti commi 15, 16 e 17 indicano gli unici rimedi delle Parti per qualsiasi contestazione o richiesta di danni per violazione di diritti di proprietà intellettuale, unitamente a quanto previsto dall’art. “Brevetti industriali e diritti d’autore” del Contratto.
19. Salvo i casi di risoluzione anticipata del Contratto, potranno essere emessi ordini ai sensi del presente Contratto per tutto la sua durata. Il Contratto regolerà ciascun ordine emesso per tutta la durata del Periodo dei Servizi oggetto dell’ordine stesso.
20. I Servizi verranno forniti per il Periodo dei Servizi definito nell’ordine.
21. La Committente prende atto e accetta che potrà essere sospeso l’accesso o l’utilizzo dei Servizi nel caso in cui (a) la Committente o i suoi Utenti stiano accedendo o utilizzando i Servizi per commettere azioni illecite; oppure (b) sia in corso una violazione della Acceptable Use Policy. Purché consentito dalla legge, la sospensione sarà comunicata preventivamente. Appena le cause che hanno determinato la sospensione risulteranno risolte, i Servizi verranno prontamente ripristinati. Durante eventuali periodi di sospensione, saranno resi disponibili i Contenuti di proprietà della Committente (nella versione esistente alla data di sospensione). L’attuazione della sospensione ai sensi del presente comma non esonera la Committente dalle obbligazioni di pagamento per i servizi fruiti nel periodo antecedente alla sospensione nonché, eventualmente, a partire dal momento in cui i servizi vengono ripristinati. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
22. Alla fine del Periodo dei Servizi, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente Contratto, i Contenuti (nella versione esistente al termine del Periodo dei Servizi) saranno a disposizione della Committente per il grace period di cui al precedente articolo 4, comma 4.. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i Contenuti della Committente presenti nell’ambiente dei Servizi verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell’eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati della Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto alla Committente per il grace period previsto all’articolo 4, comma 4, senza oneri aggiuntivi per la Committente. Le policy Oracle in materia di cancellazione dei dati sono descritte più nel dettaglio nelle Specifiche dei Servizi.

Classificazione del documento: Consip Public

23. Le disposizioni che sopravvivono alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto sono quelle relative all'indennizzo per violazione di diritti di proprietà intellettuale, obblighi di pagamento e altre che per, loro natura, sopravvivono alla cessazione dello stesso.
24. La Committente è responsabile per il rispetto delle condizioni di accesso e dei termini d'uso dei Servizi di Terzi e, qualora Oracle acceda a o utilizzi Servizi di Terzi per conto della Committente al fine di agevolare l'erogazione dei Servizi, la Committente stessa è l'unico responsabile per garantire che tale accesso ed utilizzo, incluso mediante password, credenziali o token rilasciati o resi disponibili in altro modo ad essa, sia autorizzato ai sensi delle condizioni di accesso e dei termini d'uso per tali servizi. Qualora la Committente trasferisca o richieda il trasferimento dei propri Contenuti o dei Contenuti di Terzi dai Servizi a un Servizio di Terzi o ad altra sede, il trasferimento in questione costituirà una distribuzione della Committente e non di Oracle.
25. Eventuali Contenuti di Terzi resi accessibili nell'ambito dei servizi oggetto del presente contratto sono forniti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e "come disponibili" senza garanzie di alcun tipo. La Committente prende atto e accetta che Oracle non possa ritenersi responsabile e/o tenuta in relazione al controllo, al monitoraggio o alla correzione di Contenuti di Terzi, non configurandosi in capo a questi ultimi alcuna responsabilità derivante da o comunque connessa ai Contenuti di Terzi.
26. La Committente prende atto che: (i) la natura, il tipo, la qualità e la disponibilità dei Contenuti di Terzi possono variare in qualsiasi momento durante il Periodo dei Servizi e che (ii) le caratteristiche dei Servizi che interagiscono con Servizi di Terzi quali, ad esempio, Facebook™, YouTube™, Twitter™, dipendono dalla continua disponibilità delle rispettive interfacce applicative di programmazione (API, Application Programming Interface). Nell'ambito del presente Contratto possono rendersi necessari aggiornamenti, modifiche o sostituzioni dei Servizi in conseguenza di variazioni o indisponibilità di tali Contenuti, Servizi di Terzi o API. Se un terzo non dovesse rendere più disponibile a condizioni ragionevoli i Contenuti di Terzi o API rendendoli di fatto indisponibili ai fini dei Servizi, l'accesso ai Contenuti o ai Servizi di tale Terzo potrà essere interrotto senza alcuna responsabilità nei confronti della Committente. Eventuali modifiche a Contenuti, Servizi di Terzi o API, compresa la loro indisponibilità, durante il Periodo dei Servizi non esonerano la Committente dalle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto o dell'ordine applicabile e non danno titolo ad alcun diritto di ristoro per tali variazioni.
27. La Committente prende atto e accetta che i Servizi sono oggetto di monitoraggio continuo per agevolarne il funzionamento, per facilitare la risoluzione delle richieste di assistenza della Committente; per rilevare e gestire minacce a funzionalità, sicurezza, integrità e disponibilità dei Servizi nonché di qualsiasi contenuto, dato o applicazione nei Servizi e per prevenire e gestire atti illeciti o violazioni della Acceptable Use Policy. Gli strumenti di monitoraggio utilizzati non raccolgono né memorizzano alcun Contenuto della Committente presente nell'Ambiente dei Servizi. Non vengono effettuate attività di monitoraggio né gestite criticità mediante utilizzo di software non Oracle fornito dalla Committente o dai suoi Utenti e che sia archiviato o eseguito sui Servizi. I dati raccolti con tali strumenti (esclusi i Contenuti della Committente) potranno inoltre essere utilizzati per facilitare la gestione del portafoglio dei

prodotti e dei servizi Oracle, per agevolare la correzione di eventuali difformità nei propri prodotti e servizi e per la gestione delle tematiche di licensing.

28. La Committente prende atto e accetta della possibilità che vengano (i) compilate statistiche e altre informazioni in relazione a performance, funzionamento e uso dei Servizi, e (ii) utilizzati i dati provenienti dai Servizi in forma aggregata per garantire la sicurezza e la gestione delle operazioni, per creare analisi statistiche e per scopi di ricerca e sviluppo (quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii) è indicato collettivamente come "Analisi dei Servizi"). Le Analisi dei Servizi svolte potranno essere rese pubbliche; tuttavia esse non potranno contenere informazioni relative ai Contenuti della Committente, ai Dati Personali o alle Informazioni Confidenziali che possano identificare la Committente stessa o un altro soggetto. Le predette Analisi rimangono di proprietà del soggetto che le ha svolte.
29. Le normative che regolamentano la distribuzione dei Servizi (inclusi i dati tecnici) sono quella italiana nonché quella Europea in tema di Trattamento dei dati
30. La Committente riconosce che i Servizi sono progettati con funzionalità tali da consentire alla Committente stessa di accedervi indipendentemente dalla posizione geografica dei propri utenti e di trasferire o comunque spostare i propri Contenuti tra i Servizi e altri siti quali, ad esempio, le postazioni di lavoro degli Utenti. La Committente è responsabile dell'autorizzazione e della gestione degli account utente in tutte le diverse ubicazioni geografiche, nonché del controllo delle esportazioni e del trasferimento dei Contenuti dal punto di vista geografico.
31. Nessuna delle Parti potrà essere considerata responsabile per ritardi, mancato funzionamento o interruzione dei Servizi in caso di: guerre, disordini, tumulti, calamità naturali, interruzioni elettriche, interruzioni di Internet o delle linee di telecomunicazione che non siano causate dalla Parte obbligata. Entrambe le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per limitare gli effetti di un evento di forza maggiore. In ogni caso, il presente articolo non esonera le Parti dal porre in essere tutte quelle attività o cautele che rientrano nelle procedure standard di disaster recovery, né esonera la Committente dalle proprie obbligazioni di pagamento dei corrispettivi per i Servizi già erogati. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, agli art. 107 e 108 del predetto decreto.
32. Qualsiasi comunicazione richiesta ai sensi del presente Contratto sarà fornita all'altra Parte in forma scritta.
33. Oracle ha facoltà di inviare comunicazioni ai clienti dei propri Servizi mediante avvisi generali sul portale dei Servizi di Oracle e avvisi specifici per la Committente mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail registrato nei dati dell'account della Committente stessa oppure tramite posta certificata.
34. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito alla Committente cedere o trasferire il presente Contratto né i Servizi ad altro soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.
35. Qualora una condizione del presente articolo dovesse essere ritenuta nulla o non applicabile, le restanti condizioni resteranno efficaci e la condizione affetta da nullità sarà sostituita da una nuova disposizione coerente con e conforme agli scopi ed agli intenti del Contratto.
36. Prima di emettere un ordine nell'ambito del presente Contratto, sarà esclusiva responsabilità della Committente verificare se i Servizi rispondono ai propri requisiti tecnici, aziendali o

Classificazione del documento: Consip Public

normativi. Oracle collaborerà con la Committente per stabilire se l'uso dei Servizi standard è in linea con tali requisiti. La Committente sarà l'unica responsabile per il rispetto della normativa nell'ambito dell'utilizzo dei Servizi.

37. Nel presente comma si riportano le definizioni che valgono ai fini del presente articolo:
- a. "Software Oracle" indica ogni agente software, applicativo o strumento che Oracle mette a disposizione della Committente per il download al fine di facilitarle l'accesso, l'operatività e/o l'utilizzo dei Servizi.
 - b. "Documentazione di Programma" fa riferimento ai manuali per l'utente, alle help window, ai file readme per i Servizi e per qualsiasi Software Oracle. La documentazione online è accessibile all'indirizzo <http://oracle.com/contracts> o a qualsiasi altro indirizzo fornito da Oracle.
 - c. "Specifiche dei Servizi" indica i seguenti documenti, applicabili in funzione dei Servizi oggetto dell'ordine: (a) le Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies (b) qualsiasi altro documento Oracle richiamato per relationem o allegato nell'ordine. Le Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies non riguardano le offerte di servizi Oracle non Cloud acquistate con l'ordine, quali a titolo di esempio i servizi professionali. Le Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies non si applicano al Software Oracle.
 - d. "Contenuti di Terzi" indica tutto il software, i dati, i testi, le immagini, l'audio, i video, le fotografie e gli altri materiali e contenuti, in qualsiasi formato, che sono stati ottenuti o derivano da una fonte terza al di fuori di Oracle ai quali potete accedere tramite o congiuntamente all'utilizzo dei Servizi. Esempi di Contenuti di Terzi includono i feed di dati provenienti dai servizi di social network, i feed rss dai post sui blog, nonché i dati di mercato e le librerie, i dizionari e i dati di marketing di Oracle. I Contenuti di Terzi includono materiali originati da terzi a cui avete avuto accesso o che avete ottenuto mediante l'utilizzo dei Servizi o di qualsiasi altro strumento Oracle.
 - e. "Utenti" indica, per i Servizi, i dipendenti, i contractor e gli eventuali Utenti Finali da autorizzati dalla Committente a utilizzare, o che utilizzino per suo conto, i Servizi in conformità al presente Contratto. Nell'ambito dei Servizi specificamente progettati per consentire ai clienti della Committente, suoi agenti, suoi committenti, suoi fornitori o altri terzi di accedere ai Servizi per interagire con la Committente, tali terzi vengono considerati "Utenti" ai fini delle condizioni del presente Contratto.
 - f. "Contenuti" della Committente indica tutto il software, i dati (compresi i Dati Personali), testo, immagini, audio, video, fotografie, applicativi non Oracle o di terzi e altro contenuto e materiale, in qualsiasi formato, fornito dalla Committente o da uno qualsiasi dei suoi Utenti memorizzato o eseguito nei o mediante i Servizi. I Servizi previsti dal presente Contratto, il Software Oracle, altri prodotti e servizi e la proprietà intellettuale di Oracle e tutte le opere derivate, non rientrano nella definizione "Contenuti". I "Contenuti" includono qualunque Contenuto di Terzi che la Committente associa ai Servizi mediante l'utilizzo dei Servizi o di qualsiasi altro strumento Oracle.
38. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, il documento CHDP Oracle (Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies) qui allegato, trova applicazione, ad eccezione di quanto di seguito riportato e con le modifiche di seguito descritte:

Classificazione del documento: Consip Public

- a. **“Panoramica”, III capoverso**, è così modificato: “I Servizi Cloud Oracle sono forniti alle condizioni del presente articolo, dell’Ordine e delle Specifiche dei Servizi applicabili a tali servizi. La prestazione dei Servizi Cloud Oracle e è subordinata all’osservanza da parte della Committente e dei suoi utenti delle obbligazioni e delle responsabilità definite in tali documenti e policy incorporate. Le eventuali modifiche apportate alle Policy Oracle non potranno comportare una riduzione del livello di prestazioni, funzionalità, sicurezza o disponibilità dei Servizi Cloud Oracle forniti alla Committente durante il Periodo dei Servizi previsto dall’ordine”.
- b. **Punto 3.2.3** – non trova applicazione.
- c. **ai Punti 6.1 e 6.2.**, la parola “risoluzione” si intende sostituita con “cessazione”.

ARTICOLO 6 – LIVELLI DI SERVIZIO DEI SERVIZI CLOUD

- 1. Le modalità di erogazione del servizio (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio nelle schede tecniche di qualificazione AgID di cui ai link riportati al par. 5.2 del Capitolato tecnico.
- 2. Nel caso in cui la denominazione dei prodotti Saas o Paas oggetto del presente contratto dovesse subire modifiche e/o laddove questi ultimi, in particolare per quanto riguarda il Saas, dovessero risultare inglobati in bundle di prodotti, Oracle si impegna a darne tempestiva comunicazione a Sogei, garantendo la permanenza della qualificazione AgID.
- 3. Qualora nell’erogazione dei servizi Cloud di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), e c), si verificassero dei problemi tecnici o una non disponibilità degli stessi, la Committente, per la soluzione di tali problematiche, contatterà il Fornitore nella persona del Responsabile della fornitura al numero telefonico o all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicati. Si precisa che il valore minimo di disponibilità dei servizi (“Availability”) indicato dovrà essere rispettato, pena l’applicazione delle relative sanzioni previste nell’art. “Penali”.
- 4. La qualificazione di Oracle quale CSP, e la relativa iscrizione nel Marketplace per i servizi Paas, nonché la qualificazione dei servizi Saas oggetto del presente contratto presso il Catalogo AgID dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare AgID nn. 2 e 3 del 9 aprile 2018 e successive modifiche. In caso di revoca della qualificazione o di scadenza della validità della qualificazione ai sensi dell’art. 6 della predetta Circolare è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore:
 - a) adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione dei servizi, tenuto conto che il possesso della qualificazione in discorso è condizione minima essenziale per procedere al relativo acquisto e/o utilizzo;
 - b) comunicare tempestivamente alla Committente la revoca o l’intervenuta scadenza della qualificazione che non siano state gestite a garanzia della continuità della qualificazione stessa, in un termine massimo pari a 7 giorni solari dal verificarsi di uno dei due summenzionati eventi. Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d’ufficio. Verrà applicata una penale per il solo ritardo nel fornire la predetta comunicazione oltre il termine sopra indicato, secondo quanto previsto nel relativo art. “Penali”;
 - c) provvedere in un termine ragionevole, indicato dalla Committente, entro il quale dovrà ottenere nuovamente la qualificazione.

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

5. Nel caso in cui dovesse determinarsi un periodo privo della qualificazione CSP e/o dei servizi questo non potrà essere superiore a quello che verrà indicato dalla Committente, secondo quanto previsto al comma precedente, lett. c).
6. Resta comunque salvo il diritto alla risoluzione contrattuale di cui all'art. "Condizione particolare di risoluzione" qualora detto periodo privo della qualificazione possa comunque arrecare pericolo e/o danno all'erogazione dei servizi e/o non ne consenta l'erogazione.

ARTICOLO 7 – SERVIZI PROFESSIONALI

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi professionali Oracle Consulting (OC) di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), previa richiesta scritta di Sogei, per tutto il periodo di validità contrattuale, secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Capitolato. La Committente, fermo il dimensionamento massimo indicato nel Capitolato tecnico, si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. Il servizio verrà svolto presso le sedi della Sogei interessateo, previo accordo con la Committente, da remoto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per otto ore lavorative al giorno entro l'orario 8.00 – 20.00.
3. La Committente attiverà i servizi, anche a più riprese, indicando le finalità di supporto ai progetti di migrazione a cloud sui quali intende avvalersi dei servizi professionali, anche in coerenza con quanto previsto nel Piano di lavoro presentato dall'Impresa, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo expertservices_it@oracle.com.
4. Il servizio dovrà essere erogato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 3, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla data di spedizione della e-mail.
5. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico. Resta fermo il positivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

1. La verifica di conformità, tesa alla verifica della rispondenza dei prodotti/servizi forniti a quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e alla documentazione tecnica e d'uso, verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016:
 - a) con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - b) con riferimento al servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) entro il mese successivo al periodo di riferimento.
1. Le verifiche saranno volte a constatare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte ossia che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

2. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
3. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del procedimento.
4. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" per ciascun oggetto di Fornitura relativamente alle attività verificate da parte della Committente.. Con riferimento ai Servizi Professionali Specialistici in modalità progettuale, il verbale e la relativa data di accettazione del servizio corrispondono al rapporto attestante il completamento, da parte del Fornitore, di uno o più specifici moduli con la descrizione sintetica delle attività svolte, e sottoscritto tra le parti entro i 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del periodo di riferimento.
5. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) verranno ripetute con cadenza trimestrale; con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) verranno effettuate entro il mese successivo alla conclusione delle attività previste per ciascun pacchetto.
6. Nel caso in cui durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti sarà applicata la penale prevista al successivo art. "Penali". Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo Sogei non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Sogei riterrà ripristinate le citate anomalie.
7. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per Sogei, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo "Penali". Tutti gli oneri saranno posti a carico dell'Impresa.
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
10. Nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Sogei si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
12. A seguito di verifica positiva della conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità", nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
13. Al rilascio del certificato di cui al precedente comma e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione positiva della verifica di conformità, seguirà il rilascio, da parte della Committente, del certificato di pagamento, o altro documento equivalente, ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

14. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione delle forniture (CEF) e/o dei servizi (CSE), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione avvenuta delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Committente e dell'Amministrazione.

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
9. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto.

ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 11 - PENALI

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano delle attività, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo intero contrattuale di cui al successivo art. 12 "Corrispettivo", fermo restando

Classificazione del documento: Consip Public

che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'art. 12, comma 1. Tale penale si applicherà in caso di ritardo dell'aggiornamento del Piano.

2. Il Fornitore prende atto che, nel caso in cui durante la verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12, comma 1, "Corrispettivo", per ciascuna anomalia rilevata, fermo restando che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'art. 12, comma 1.
3. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati e/o dei servizi erogati, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi o delle difformità rilevati, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 "Corrispettivo" sino all'esito positivo della Verifica, fermo restando che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'art. 12, comma 1.
4. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 "Corrispettivo" per ogni giorno di ritardo maturato, fermo restando che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'art. 12, comma 1.
5. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), la Committente applicherà una penale pari allo 0,6‰ (zerovirgolaseipermille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. 12, Corrispettivo", comma 1, fermo restando che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui alle lett. a) e b), del predetto art. 12, comma 1.
6. Nel caso in cui, sulla base di misurazione mensile (di cui al par. 3.2.1 del CHDP Oracle, allegato al presente Contratto), siano accertate disponibilità inferiori al livello di servizio pari al 99,90% per i servizi PaaS e 99,70% di "Availability" per i servizi SaaS, dichiarati in fase di qualificazione AgID, la Committente applicherà una penale pari all'1 per mille del canone trimestrale dei servizi Cloud Saas e Paas, per ogni 5 centesimi (o frazione) di punto percentuale di scostamento dal predetto livello di "Availability", fermo restando che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui alle lett. a) e b) dell'art. 12, "Corrispettivo", comma 1. Dall'applicazione della penale discende l'azzeramento dei rilievi e l'operatività ex novo del meccanismo sopra descritto.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 7, comma 4, per l'erogazione dei servizi professionali Oracle Consulting, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale di cui all'art. 12 "Corrispettivo", comma 1, lett. d), , fermo restando che l'importo delle penali applicabili non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'art. 12, comma 1, lett. d).
8. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello

Classificazione del documento: Consip Public

inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni inadempimento, fermo restando che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'art. 12, comma 1, lett. d).

9. Per ciascuna violazione degli adempimenti previsti nel Piano di lavoro presentato dal Fornitore per il servizio di supporto specialistico in modalità progettuale, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale di cui all'art. 12 "Corrispettivo", comma 1, lett. c), fermo restando che l'importo complessivo delle penali per tale inadempimento non potrà superare il 10% del corrispettivo di cui all'art. 12, comma 1, lett. c)
10. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. "Personale impiegato dal fornitore", la Committente applicherà la penale una tantum pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo complessivo contrattuale.
11. Nel caso in cui, come previsto dall'"Allegato Privacy" di cui all'allegato IV al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 12, comma 1, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione".
12. Nel caso in cui, come previsto dall'"Allegato Privacy" di cui all'allegato IV al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 12, comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione".
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
14. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze degli Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.

Classificazione del documento: Consip Public

15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
17. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
18. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 12 intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
19. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 2, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (_____/____), al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) corrispettivo contrattuale massimo per l'erogazione dei Servizi cloud di tipo SAAS con opzione Customer to cloud di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € = (_____, ____). I corrispettivi unitari per i singoli servizi sono riportati nell'Allegato "dichiarazione d'offerta economica" – file xls.
 - b) corrispettivo contrattuale massimo per l'erogazione dei Servizi cloud di tipo SAAS (opzionali) con opzione Customer to cloud di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € = (_____, ____). I corrispettivi unitari per i singoli servizi sono riportati nell'Allegato "dichiarazione d'offerta economica" – file xls.
 - c) corrispettivo contrattuale massimo per l'erogazione dei Servizi cloud di tipo PAAS con opzione ULA2cloud di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (_____/____). I corrispettivi unitari per i singoli servizi sono riportati nell'Allegato "dichiarazione d'offerta economica" – file xls.
 - d) il corrispettivo contrattuale massimo per i servizi professionali Oracle Consulting, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € _____, ____ = (_____/____).

Classificazione del documento: Consip Public

_____,_____, (_____/_____), ove il prezzo unitario di
ciascun "pacchetto" è pari a € _____,
(_____/____).

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura:
 - a) con riferimento ai servizi SaaS e PaaS di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) , b) e c), emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, successivamente alla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. "Installazione, Verifica di conformità e accettazione della fornitura".
 - b) con riferimento ai servizi professionali Oracle Consulting di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), l'Impresa potrà emettere fatture mensili posticipate rispetto al periodo di riferimento sulla base dei moduli effettivamente completati e approvati da Sogei, nonché del relativo prezzo unitario di cui al precedente art. 12, "Corrispettivo", a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. "Installazione, Verifica di conformità e accettazione della fornitura".
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

Classificazione del documento: Consip Public

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
 - le fatture di cui al precedente comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente ai relativi verbali positivi di verifica di conformità;
 - le fatture di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) rapporti di intervento.
7. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subcontraenti/subaffidatari/subfornitori ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it** -> **Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tali dichiarazioni la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio [REDACTED], il Codice Identificativo Gare (CIG) [REDACTED] il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi>.

9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D.Lgs 231/2002 e smi.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.
14. Al ricorrere delle condizioni di cui dalla Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
15. le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
16. l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.
17. Resta fermo che il Fornitore, al ricorrere delle condizioni di cui all'art.17 bis comma 12 del

Classificazione del documento: Consip Public

D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 come previsto dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019, si riserva di produrre copia del documento unico di regolarità fiscale D.U.R.F., rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, a certificazione del rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 del citato art. 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

18. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
19. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

Classificazione del documento: Consip Public

l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad

Classificazione del documento: Consip Public

anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 16 - PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. La disciplina prevista nel presente articolo si applica nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o, successivamente, in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento.
2. Se il Fornitore è nominato Responsabile del Trattamento, al momento della sottoscrizione del contratto, in quanto Sogei è titolare del trattamento dei dati degli interessati. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Titolare, riportati nell'allegato al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali. Nell'ipotesi in cui nel presente Contratto, nei relativi Allegati o nei documenti rilasciati dalla Sogei sia specificato che, con riferimento alle attività in esso dedotte, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna comunque ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e, per quanto applicabili dall'Allegato Privacy", e ove necessario, le Parti definiranno uno specifico accordo interno ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
3. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell' "Allegato Privacy" al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy <eventuale nonché nel Capitolato Tecnico>, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi cloud Oracle e di servizi professionali Oracle Consulting per Sogei - ID 2440

che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.

5. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
6. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza

Classificazione del documento: Consip Public

assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 20 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
3. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
5. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.

Classificazione del documento: Consip Public

7. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 21 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
 - a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Classificazione del documento: Consip Public

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 22- RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Penali", "Installazione, verifica di conformità e

Classificazione del documento: Consip Public

accettazione della Fornitura", "Servizi professionali", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "brevetti industriali e diritti d'autore", "Condizione particolare di risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Codice etico, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012" "modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001";

- l) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'[articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241](#)

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Classificazione del documento: Consip Public

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 23 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'“Allegato Privacy” ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all'“Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, come previsto dall'“Allegato Privacy”.
3. Resta fermo quanto previsto all'art. 16.
 - a)
4. Nel caso in cui venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata la qualificazione presso il Catalogo AgID della qualifica di Oracle quale CSP ovvero di uno o più servizi Cloud ivi iscritti e qualificati, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto alle stesse condizioni di cui al precedente art. “Risoluzione”. Si rinvia a quanto stabilito in merito al precedente art. 6 “Livelli di servizio dei servizi Cloud”.

ARTICOLO 24 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Classificazione del documento: Consip Public

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 26 – SUBAPPALTO

1. L'Impresa non si avvarrà della facoltà di subappaltare.
2. Si precisa, inoltre, che qualsivoglia riferimento negli Allegati - che sono standard aziendali del Fornitore- a Business Partner e/o rivenditore dell'Impresa deve intendersi non applicabile al presente contratto.

ARTICOLO 27 OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso

Classificazione del documento: Consip Public

di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
9. La Sogei prende atto che Oracle Italia S.r.l. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che, unitamente al Codice Etico, è consultabile all'indirizzo <http://www.oracle.com/it/corporate/d-lgs-231-01-1482346-ita.html>. Le prescrizioni contenute nel Modello si fondano e si integrano con quelle definite nel "Codice di Etica e Condotta Aziendale" redatto da Oracle Corporation e genericamente applicabile a tutte le società del Gruppo Oracle.

ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo.]
4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 30 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 31 - Clausola Best Customer

1. La società Oracle Italia S.r.l. a socio unico si impegna al rispetto della clausola che equipara Sogei alla sua primaria clientela. Pertanto a parità di termini e condizioni, i prezzi che la società Oracle Italia S.r.l. ha praticato e praticherà alla Sogei, secondo quanto indicato al presente articolo non devono essere superiori a quelli praticati ad altri clienti per forniture analoghe e di valore economico paragonabile. Qualora la società Oracle Italia S.r.l. per ragioni di politica commerciale si trovi nelle condizioni di dover effettuare forniture sul mercato a prezzi inferiori a quelli praticati alla Sogei, dovrà informare la Sogei e negoziare con la stessa in buona fede per concordare con questa nuovi termini applicabili ai contratti futuri e/o a quelli ancora in essere limitatamente, per questi ultimi, ai prodotti ancora da fornire e alla manutenzione a essi relativa. Qualora la società Oracle Italia S.r.l. risultasse inadempiente a quanto stabilito nel presente articolo, Sogei potrà risolvere di diritto il presente contratto e richiedere la restituzione della quota parte di supporto e/o servizio già pagata e non ancora goduta al momento dell'inadempimento.

Roma, lì _____

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa

Classificazione del documento: Consip Public

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. "oggetto del contratto", art. "Durata contrattuale", art. "Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura dei servizi", art. "Personale impiegato dal Fornitore", art. "Inadempienze contributive e retributive", art. "Penali", art. "Corrispettivo", art. "Fatturazione e pagamento", art. "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. "Garanzia definitiva", art. "Recesso", art. "Risoluzione", art. "Condizione particolare di risoluzione", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. "Obblighi relativi al Codice ETICO, e al piano di prevenzione della corruzione", art. "Foro esclusivo", art. "Subingresso nel contratto", art. "Clausola Best Customer".

L'Impresa
il legale rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale

Classificazione del documento: Consip Public

Versione 1 marzo 2021

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi cloud Oracle e di servizi professionali Oracle Consulting per Sogei - ID 2440